

Protocollo d'intesa tra Ministero della salute ed Agenzia delle dogane e dei monopoli per lo scambio di dati finalizzati all'attivazione dello Sportello Unico Doganale.

Le parti

- Il Ministero della salute, di seguito Ministero, con sede legale in Roma - Via Giorgio Ribotta 5, rappresentato, per quanto di rispettiva competenza, dai direttori generali delle seguenti strutture:
 - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
 - Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio;
 - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;
 - Direzione generale della prevenzione;
 - Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario;
- l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito Agenzia, con sede legale in Roma - Via Mario Carucci 71, rappresentata dai direttori centrali delle seguenti strutture:
 - Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione;
 - Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti;

visto

- il Regolamento (CEE) n° 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario;
- il Regolamento (CEE) n° 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 242 del 4 novembre 2010, pubblicato nella GU del 14 gennaio 2011, recante definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, nell'ambito delle attività dello Sportello Unico doganale, istituito con Legge n. 350 del 2003 (art. 4, comma 57), ed in particolare l'articolo 5 che disciplina il coordinamento per via telematica dei procedimenti coinvolgenti amministrazioni che intervengono in operazioni doganali;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, ed in particolare l'articolo art. 58, comma 2, che prevede la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate ad accedere a dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni, volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti;

considerate

- le competenze specifiche del Ministero della salute in materia di controlli sanitari all'importazione derivanti da norme comunitarie e nazionali;
- l'articolo 4, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di

importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Ambito di applicazione e scopo

1. Oggetto del presente protocollo d'intesa è lo scambio di informazioni e di dati tra il Ministero e l'Agenzia per attuare il coordinamento per via telematica previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 4 novembre 2010.
2. Le fasi di attuazione dello scambio di informazioni e dati, di cui al precedente comma 1, sono descritte nel documento "Modello di interoperabilità Agenzia delle dogane - Ministero della salute", riportato in Allegato 1, il cui piano di realizzazione è approvato dal Comitato di coordinamento centrale per l'attuazione dello sportello unico doganale.
3. Il piano operativo per la realizzazione del coordinamento per via telematica di cui al comma precedente è definito congiuntamente dalle Task Force all'uopo istituite dalle due amministrazioni. Le Task Force dialogano attraverso punti di contatto unici definiti nell'allegato 4.

Art. 2 Modalità tecnico-operative per lo scambio di dati e informazioni

1. Il modello di processo alla base dello scambio dei dati tra Ministero e Agenzia è descritto nel documento "Modello di interoperabilità Agenzia delle dogane - Ministero della salute" riportato in allegato 1.
2. Il Ministero rende disponibili i dati secondo le modalità tecniche riportate nell'allegato 2 (Accordo di Servizio)
3. L'Agenzia rende disponibili i dati riportati nell'allegato 3 secondo le modalità tecniche nello stesso specificate.

Art. 3 Diffusione delle informazioni al pubblico

1. Il Ministero e l'Agenzia si impegnano a definire le modalità e i contenuti dell'informazione al pubblico in ogni fase di attuazione per l'ottimale fruizione dei servizi da parte dell'utenza.
2. Sul sito istituzionale dell'Agenzia e sul sito istituzionale del Ministero della salute sono pubblicati i provvedimenti per i quali risulta attivata l'interoperabilità tra le due Amministrazioni.

Art. 4 Oneri economici

Gli oneri economici necessari alla realizzazione e gestione del Progetto saranno a carico delle Amministrazioni sottoscrittrici per le parti di rispettiva competenza.

Art. 5 Durata del protocollo

Il protocollo ha durata biennale ed è tacitamente rinnovato, salvo disdetta scritta di una delle parti entro i 3 mesi precedenti la scadenza.

Art. 6 Variazioni agli allegati

Per far fronte ad esigenze operative o organizzative, eventuali variazioni agli allegati possono essere apportate previo accordo delle rispettive Task Force.

Art. 7 Utilizzo e conservazione dei dati

1. I dati oggetto del presente protocollo sono elaborati dai sistemi informativi delle parti sotto la propria responsabilità, all'interno dei servizi applicativi attinenti i propri compiti istituzionali.
2. Le parti si impegnano al corretto utilizzo dei dati nel rispetto della riservatezza delle informazioni.

Art. 8 Titolarità del dato

1. Lo scambio dei dati tra le parti lascia invariata la rispettiva titolarità, in ottemperanza a quanto previsto dal art. 5, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 242 del 4 novembre 2010.
2. I dati messi a disposizione dal Ministero restano di titolarità dello stesso e l'Agenzia non può, in alcun caso, cedere a terzi i dati cui accede per effetto del presente Protocollo.
3. I dati messi a disposizione dall'Agenzia restano di titolarità dello stesso e il Ministero non può, in alcun caso, cedere a terzi i dati cui accede per effetto del presente Protocollo.

Allegati al protocollo

Allegato 1 - Modello di interoperabilità Agenzia delle dogane - Ministero della salute

Allegato 2 - Accordo di servizio

Allegato 3 - Modalità tecnico-operative per lo scambio di dati ed informazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Allegato 4 - Punti di contatto

MINISTERO DELLA SALUTE

**Direzione generale per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione**

IL DIRETTORE

(Dott. Silvio Borrello)

**Ufficio generale delle risorse,
dell'organizzazione e del bilancio**

IL DIRETTORE

(Dott. Giuseppe Celotto)

**Direzione generale della sanità animale e dei
farmaci veterinari**

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Gaetana Ferri)

Direzione generale della prevenzione

IL DIRETTORE

(Dott. Giuseppe Ruocco)

**Direzione generale del sistema informativo e
statistico sanitario**

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**Direzione Centrale Tecnologie per
l'Innovazione**

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Teresa Alvaro)

**Direzione Centrale Gestione Tributi e
Rapporto con gli Utenti**

IL DIRETTORE

(Ing. Walter De Santis)